



COMUNICATO UFFICIALE N.335

335/1

La Commissione Accordi Economici, nella riunione tenuta a Roma il 19 Maggio 2017, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:

Avv.Fabio GALLI – Presidente;

Dr.Giuseppe BLUMETTI;Avv.Carlo GRECO;Dr. Paolo MAGRELLI;Dr.Ermanno MAROTA;Avv.Davide PALLOTTINO;Dr.Salvatore VENTORINO; Componenti;

Sig.Enrico CIUFFA Segretario

1)RICORSO DEL CALCIATORE Andrea CARPITA/S.S.D.VIAREGGIO 2014 A.r.l.

Con reclamo datato 30.03.2017, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché a SSD Viareggio 2014 a r.l., il sig. Andrea Carpita chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di € 7.300,00; più precisamente quanto a € 300,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2015/2016 e quanto a € 7.000,00 a titolo di compenso non percepito con riferimento all'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2016/2017.

Rileva la Commissione come il reclamante abbia versato la tassa di € 100,00 prescritta dall'art. 25bis, comma 4° Regolamento LND, cumulando, in un unico reclamo, pretese relative a due stagioni sportive distinte e quindi a due accordi economici distinti.

Ciò comporta l'inammissibilità della pretesa relativa all'accordo economico sottoscritto per la stagione sportiva 2016/2017, rispetto al quale il reclamante potrà presentare nuovo reclamo unitamente al versamento della tassa prescritta dall'art. 25 bis, comma 4° Regolamento LND.

Con riferimento invece alla stagione sportiva 2015/2016 la Commissione rileva come la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti dichiara l'inammissibilità del reclamo limitatamente alla pretesa azionata con riferimento alla stagione sportiva 2016/2017

condanna

la SSD Viareggio 2014 a r.l., al pagamento in favore del sig. Andrea Carpita della somma di € 300,00, con riferimento alla pretesa azionata in relazione alla stagione sportiva 2015/2016.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.

3) RICORSO DEL CALCIATORE Lorenzo VERGINE/POL.ARZACHENA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 20/03/2017 il sig.Lorenzo VERGINE si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società POL.ARZACHENA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €2.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2016/17

Precisando di aver percepito rate per €200,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €433,33 maturata fino alla data del 5/12/2016 in quanto poi trasferito ad altra compagine sportiva.

Si rileva preliminarmente, che in data 18/05/2017, la società ha fatto pervenire a questa Commissione, una ricevuta liberatoria per avvenuta transazione, a firma del ricorrente, regolarmente corredata della copia del documento personale dello stesso.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara cessata la materia del contendere. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

4) RICORSO DEL CALCIATORE Benedetto MANGIAPANE/S.E.F.TORRES 1903 S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 15/03/2017 il sig.Benedetto MANGIAPANE si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.E.F.TORRES 1903 S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €21.221,50 relativamente alla Stagione Sportiva 2016/17

Precisando di aver percepito rate per €3.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €4.427,52 maturata fino alla data del 15/12/2016, in quanto poi trasferito ad altra Società.

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.E.F.TORRES 1903 S.r.l. al pagamento in favore del sig. Benedetto MANGIAPANE della somma di €.4.427,52.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

5)RICORSO DEL CALCIATORE Niccolo'VALENTI/U.S.POGGIBONSI S.r.l.

Con reclamo datato 22.03.2017, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla U.S.POGGIBONSI S.r.l. il sig.Niccolo' VALENTI chiedeva la condanna della Società contro interessata al pagamento della somma di €1.600,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla Stagione Sportiva 2015/2016.

La Società non faceva pervenire nei termini stabiliti dal Regolamento L.N.D. alcuna memoria difensiva.

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la U.S.POGGIBONSI S.r.l. al pagamento in favore del sig.Niccolo' VALENTI della somma di €1.600,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

6)RICORSO DEL CALCIATORE Emanuele TROFO/SIRACUSA CALCIO S.r.l.(Già A.S.D.CITTA' DI SIRACUSA)

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 2/03/2017 il sig.Emanuele TROFO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società SIRACUSA CALCIO S.r.l. (Già A.S.D.CITTA' DI SIRACUSA), un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €6.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16.

Precisando di aver percepito rate per €5.000,00,richiedeva la condanna della società al pagamento della rimanente somma di €1.000,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società SIRACUSA CALCIO S.r.l. (Già A.S.D. CITTA' DI SIRACUSA) al pagamento in favore del sig. Emanuele TROFO della somma di € 1.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it.

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Pro i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

7) RICORSO DEL CALCIATORE Mario MAZZEI/A.P.TURRIS CALCIO A.S.D.

Con reclamo datato 27.07.2016, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla A.P.TURRIS CALCIO A.S.D. il sig. Mario MAZZEI chiedeva la condanna della società contro interessata al pagamento della somma di € 5.950,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2015/2016.

La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini.

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.P.TURRIS CALCIO A.S.D. al pagamento in favore del sig. Mario MAZZEI della somma di € 5.950,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

8) RICORSO DEL CALCIATORE Luciano RABBENI/C.S.VULTUR

Con reclamo datato 24.01.2017, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla C.S.VULTUR il sig. Luciano RABBENI chiedeva la condanna della società contro

interessata al pagamento della somma di €5.311,50 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2016/2017.

La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini.

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la C.S.VULTUR al pagamento in favore del sig.Luciano RABBENI della somma di €5.311,50.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

9)RICORSO DEL CALCIATORE Livio Daniele BRUNO/SSD SRL MANFREDONIA CALCIO

Con reclamo datato 20.03.2017 trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla SSD SRL MANFREDONIA CALCIO il sig.Livio Daniele BRUNO chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €1.800,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2016/2017

La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la SSD SRL MANFREDONIA CALCIO al pagamento in favore del sig.Livio Daniele BRUNO della somma di €1.800,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

10)RICORSO DELLA CALCIATRICE Erika VILLANI/A.S.D.OLIMPUS ROMA (Già A.S.D.OLIMPUS OLGATA 20.12)

Con reclamo datato 28.02.2017 trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla A.S.D.OLIMPUS ROMA (già A.S.D.OLIMPUS OLGATA) la sig.ra Erika VILLANI,chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €1.100,00, a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2015/2016.

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.OLIMPUS ROMA (già A.S.D.OLIMPUS OLGATA 20.12),al pagamento in favore della sig.ra Erika VILLANI della somma di €1.100,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Calcio a Cinque i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

11)RICORSO DELLA CALCIATRICE Sabrina MARCHESE/A.S.D.ATLETICO ORISTANO C.F.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 8/03/2017 la sig.ra Sabrina MARCHESE si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società ASD ATLETICO ORISTANO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €3.200,00,relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16.

Precisando di aver percepito rate per €1.600,00 richiedeva la condanna della società al pagamento della rimanente somma di €1.600,00.

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.ATLETICO ORISTANO C.F. al pagamento in favore della sig.ra Sabrina MARCHESE della somma di €1.600,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Calcio Femminile i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

Il Segretario
Enrico Ciuffa

Il Presidente
Fabio Galli

Pubblicato in Roma il 30 Maggio 2017

Il Segretario Generale
(Massimo Ciaccolini)

Il Presidente della LND
(Cosimo Sibilìa)